

AVVERTENZE PER I CITTADINI CROATI TITOLARI DI UN PERMESSO DI LAVORO PER FRONTALIERI UE-AELS (permesso "G" UE-AELS) E PER I DATORI DI LAVORO

- Il permesso di lavoro per frontalieri è valido in tutte le zone di frontiera della Svizzera e per lo scopo indicato sul libretto. Il permesso attesta i diritti in materia di stranieri. Le condizioni previste devono essere scrupolosamente osservate.
- 2) Alfine di evitare equivoci il titolare deve portare con sé il proprio libretto per stranieri e presentarlo ad ogni richiesta da parte di un'Autorità o al datore di lavoro. Quest'ultimo deve accertare che lo straniero è autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa.
- Lo straniero come pure il datore di lavoro devono informare correttamente l'Autorità circa tutti i
 cambiamenti delle circostanze e delle condizioni che hanno reso possibile la concessione o il
 rinnovo del permesso.
- 4) Qualsiasi modifica delle generalità, nazionalità, stato civile, indirizzo e/o luogo di residenza all'estero deve essere notificata dallo straniero, entro **14 giorni**, all'Ufficio della migrazione (UM).
- 5) La modifica della ragione sociale, della sede o dell'indirizzo del datore di lavoro, deve essere notificata dal datore di lavoro, entro **14 giorni**, all'UM.
- 6) La notifica del cambiamento del posto di lavoro deve essere effettuata dal lavoratore all'UM entro **14 giorni** dall'avvenuto cambiamento producendo una copia della conferma d'impiego/contratto di lavoro.
- 7) La notifica della cessazione del rapporto d'impiego deve essere notificata dal lavoratore entro 14 giorni all'UM. In caso di cambiamento di posto di lavoro prima del citato termine (14 giorni), il citato documento dovrà essere prodotto al momento della notifica del cambiamento di posto.
- 8) Il rinnovo del permesso deve essere chiesto all'UM dalla persona straniera, con il modulo ufficiale, almeno **14 giorni** prima della scadenza.
- 9) Il permesso perde la sua validità: alla relativa scadenza (se non viene rinnovato), dopo 6 mesi dalla cessazione dell'attività lucrativa del titolare, trasferendo il proprio domicilio all'estero fuori dalla fascia di confine nazionale, oppure a seguito di revoca.
- 10) Il permesso conferisce il diritto a pernottare in qualsiasi Comune situato all'interno del Paese. Il frontaliere ha l'obbligo di uscire dal territorio nazionale almeno una volta alla settimana e di notificare la propria presenza all'Ufficio del controllo abitanti competente del luogo in cui pernotta.

- 11) Si rammenta che il permesso può essere revocato qualora lo straniero lo ha ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente fatti di importanza essenziale, quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso, quando la condotta dello straniero ha dato adito a gravi lagnanze o interessato i servizi di polizia oppure quando è sorto un motivo di revoca.
- 12) L'inosservanza delle presenti prescrizioni è passibile di multa.
- 13) Informazioni più dettagliate in merito all'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, sono consultabili sul sito Internet www.ti.ch/migrazione.

Si rammenta all'utenza che tutte le disposizioni federali, in particolare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21.06.1999, i Protocolli aggiuntivi entrati in vigore il 1°.04.2006 e il 1°.06.2009, l'Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone del 1°.06.2002, la Legge federale sugli stranieri del 16.12.2005, la relativa Ordinanza OASA del 24.10.2007, possono essere ordinate presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. Presso l'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, 6501 Bellinzona, possono essere a loro volta ordinati la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere ed il relativo regolamento.

Nei siti: www.sem.admin.ch, www.ti.ch, si possono trovare tutte le informazioni e i documenti necessari.

AVVISO IMPORTANTE

Si ricorda al datore di lavoro <u>l'obbligo</u> della trattenuta dell'imposta alla fonte e del successivo riversamento all'Autorità fiscale a norma delle vigenti disposizioni tributarie.

A tal riguardo la Divisione delle contribuzioni comunica che tutti i datori di lavoro che impiegano manodopera straniera non domiciliata sono tenuti a volersi iscrivere presso l'Ufficio delle imposte alla fonte, Viale S. Franscini 6, Bellinzona **entro il termine di 8 giorni** dall'assunzione della persona straniera.